

Imposte

Bonus ricerca e sviluppo, alla cassa per il riversamento. Pesano le variabili patent box e formazione 4.0

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima rata dovuta per il riversamento spontaneo del bonus ricerca per il periodo 2015-2019. Ma vanno valutati gli incroci con le altre agevolazioni

di Edoardo Belli Contarini

10 Dicembre 2024

Stampa

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima ovvero dell'unica rata dovuta per il riversamento spontaneo dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo maturati nel periodo 2015-2019; invero, tale adempimento costituisce conditio sine qua non per il perfezionamento della sanatoria, previo invio dell'istanza prenotativa entro il termine del 31 ottobre ultimo scorso. Le imprese, al fine di valutare definitivamente i benefici del riversamento, in termini di abbuono degli accessori e di causa di non punibilità ex lege, oltre a ponderare le novità dei recenti decreti di riforma in materia di crediti di imposta (l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, la definizione agevolata delle sanzioni, la nuova causa di non punibilità ex [articolo 10-quater del Dlgs 74/2000](#)) devono soppesare altre variabili quali la certificazione di qualità presso il Mimit ([articolo 23 del Dl 73/2022](#), [Dpcm 15 settembre 2023](#)) e le eventuali ricadute sulle altre agevolazioni eventualmente fruite, cioè ad esempio il patent box e il credito formazione 4.0. Sulla prima tematica interconnessa, va considerato che la notifica di un Pvc ovvero di un atto di recupero notificato ante richiesta della certificazione di qualità inibisce gli effetti protettivi nei confronti di recuperi erariali incidenti sul requisito della novità dei progetti di ricerca e sviluppo; tuttavia, se il Pvc, quale atto istruttorio tipico, interviene dopo la richiesta della certificazione e quindi nelle more della procedura di ruling dinanzi al Mimit, vero è che lo scudo nei confronti dell'Agenzia scatta soltanto una volta che siano decorsi i termini di rito previsti dal Dpcm - in genere 90 giorni - ma è pur vero che se l'interpello si chiude positivamente non ci sono problemi.

Patent box e credito formazione 4.0

Quanto all'altra tematica collegata, cioè al nuovo patent box ([articolo 6 del Dl 146/2021](#), [provvedimento dell'Agenzia n. 48243/2022](#)), il beneficio consiste in una deduzione maggiorata dei costi delle attività di ricerca e sviluppo riferibili ai software protetti da copyright, brevetti registrati, disegni e modelli tutelati giuridicamente, ragion per cui il conseguimento del titolo di privativa industriale rappresenta, anzitutto, il requisito di accesso al meccanismo premiale, ma soprattutto, nei casi di correlazione tra le stesse attività e gli Ip, dovrebbe blindare la «novità» degli investimenti in ricerca e sviluppo e quindi la spettanza dei relativi crediti di imposta. E lo stesso ragionamento vale per il vecchio regime patent box in connessione al relativo perimetro dei beni immateriali ([articolo 1, commi 37 e successivi della legge 190/2014](#), [Dm 30 luglio 2015](#) e successive modifiche e integrazioni). Diversamente è a dirsi per il credito formazione 4.0 ([legge 205/2017](#) e successive modifiche e integrazioni, [Dm 4 maggio 2018](#)), che, sebbene si ricolleghi sul piano sistematico ai benefici connessi al «Piano Nazionale Imprese 4.0», e quindi anche al credito ricerca e sviluppo, è strutturato in modo indipendente, di guisa che le eventuali criticità che intaccano quest'ultima misura non inficiano la prima; va notato piuttosto, che nonostante il collegamento sistematico, difetta allo stato un'apposita sanatoria per il credito formazione 4.0, fatto salvo il ravvedimento operoso a sistema e il ben più attraente, ma ormai non più esperibile, ravvedimento operoso speciale (ex [legge 197/2022](#), [risoluzione 67/E/2023](#)). Tornando dunque alla convenienza del riversamento spontaneo, il cui onere finanziario risulta indeducibile ai fini delle imposte dirette, la scelta per il perfezionamento dipende da molti fattori che influenzano la posizione della singola impresa, la quale, va aggiunto, potrebbe essere indotta a definire o meno la querelle in ragione dell'ulteriore variabile riconducibile agli appalti in essere con la Pa, per i quali i carichi fiscali pendenti ([articolo 364 del Dlgs 14/2019](#)) assumono rilievo sotto forma di cause di esclusione ([articoli 94 e 95 del Dlgs 36/2023](#)).

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

